Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 10 agosto 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 10 AGOSTO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45:

Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1971. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1971. — **Città di Torino:** Obbligazioni Prestito « Città di Torino » emissione 1952 sorteggiate il 20 luglio 1971. — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6% 1956 sorteggiate il 26 maggio 1971. — **Investimenti Finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1971. — **CA.ME.S., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1971. — **Banca Europea per gli Investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni 6% 1965-1985 sorteggiate il 28 luglio 1971. — **Società Sviluppi Industriali - SO.SV.I., per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni 5% emissione 1958 sorteggiate il 28 maggio 1971. — **E.M.I.S. - Esercizio Molini Industriali Solero, società per azioni, in Solero (Alessandria):** Obbligazioni 5% 1969-1990 sorteggiate il 15 luglio 1971. — **SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni ipotecarie 6% 1949-1974 già SET, sorteggiate il 26 luglio 1971. — **SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6% 1949-1974 già TIMO (con garanzia della STET) sorteggiate il 26 luglio 1971. — **SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6% 1949-1974 già TELVE (con garanzia della STET) sorteggiate il 26 luglio 1971. — **SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 già STIPEL (con garanzia della STET) sorteggiate il 26 luglio 1971. — **Istituto Italiano per il Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 2 agosto 1971. — **Anonima Immobiliare Collinare San Vito, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1971. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1971. — **Mediocredito Regionale Lombardo, in Milano:** Obbligazioni 7% 1970-1975 sorteggiate il 3 agosto 1971. — **Istituto di Credito Fondiario della Toscana - Ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1971. — **A.C.M.A. - Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche, società per azioni, in Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **1494**.

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1494. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'Amministrazione finanziaria - Provveditorato generale dello Stato, per il prezzo di lire 240.000, l'appezzamento di terreno demaniale esteso mq. 40, posto al valico di Villa di Chiavenna; nel nuovo catasto edilizio urbano riportato al foglio n. 33, mappale n. 221-*B*.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 115. — CARUSO

LEGGE 6 luglio 1971, n. **562**.

Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione del contributo annuo di lire 100 milioni previsto a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare dalla legge 30 gennaio 1963, n. 105, è prorogata per il triennio 1970-1972.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 14 luglio 1971, n. **563**.

Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 le norme sulla indennità di alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.

L'indennità di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di polizia femminile qualora il coniuge convivente già goda della medesima indennità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1318 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 19 luglio 1971, n. **564**.

Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale già dipendente delle amministrazioni municipali di Tripoli ed Asmara — i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi di carriera meno favo-

revoli di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i dipendenti delle amministrazioni municipali coloniali delle quali non fu possibile reperire i rispettivi regolamenti organici o i cui regolamenti reperiti non furono riconosciuti autentici e validi — sarà inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a tali ultimi dipendenti di pari anzianità e qualifica ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle normali disponibilità dei competenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di appartenenza degli interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 19 luglio 1971, n. 565.

Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC), con sede centrale in Roma, è ente di diritto pubblico, retto secondo le norme della presente legge, ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la potestà legislativa nella stessa materia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento.

Art. 2.

L'ONAIRC ha per fini principali:

a) l'istituzione e la gestione di scuole materne;

b) l'istituzione e la gestione di scuole e corsi destinati alla preparazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento del personale insegnante, assistente ed ausiliario addetto alle scuole materne.

Art. 3.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dal contributo dello Stato previsto dalla legge 24 giugno 1966, n. 513, la cui misura è elevata, per l'anno finanziario 1971, a lire 1.500 milioni, e per gli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) da eventuali contributi di ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni, di altri enti pubblici e privati;

c) da contributi d'iscrizione e rette di frequenza dal cui pagamento sono esentate le famiglie aventi un reddito lordo che non superi le 960 mila lire annue;

d) dalle rendite patrimoniali;

e) da ogni altra eventuale entrata.

Per l'anno 1971 è autorizzata la concessione in favore dell'Ente di un contributo straordinario di lire 400 milioni.

Art. 4.

Il patrimonio dell'ONAIRC è costituito da:

a) beni immobili;

b) beni mobili, compresi i titoli di Stato.

Art. 5.

Sono organi dell'ONAIRC:

1) il consiglio centrale;
2) i comitati comunali;
3) il presidente;
4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il consiglio centrale dell'ONAIRC è composto di 16 membri designati:

uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

uno dal Ministero del tesoro;

uno dal Ministero dell'interno;

uno dal Ministero della pubblica istruzione;

4, di cui uno appartenente al gruppo etnico di lingua slovena, eletti dal consiglio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con voto limitato a tre;

2 dal consiglio della provincia autonoma di Bolzano di cui uno appartenente al gruppo etnico di lingua italiana ed uno appartenente al gruppo etnico di lingua tedesca;

2 dal consiglio della provincia autonoma di Trento,

3 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Opera;

uno scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fra esperti dei problemi educativi o scolastici.

Il consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica 5 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il presidente del consiglio centrale è eletto dal consiglio stesso a maggioranza assoluta di esso.

Il consiglio centrale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in seduta straordinaria tutte le volte che sia richiesto da un terzo dei componenti.

Il presidente, in caso di motivata necessità e urgenza, può convocare la seduta straordinaria del consiglio centrale.

Alle sedute del consiglio centrale interviene, con voto consultivo, il direttore generale dell'Opera.

Art. 7.

Il consiglio centrale provvede all'amministrazione dell'Opera, delibera i regolamenti relativi alla organizzazione ed al funzionamento dell'ONAIRC.

Delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi che saranno sottoposti alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; delibera su tutti gli affari che interessano l'ONAIRC nella sua struttura e nella sua attività.

Art. 8.

Il comitato comunale, istituito in ogni comune dove vi sia una o più scuole dell'ONAIRC, è composto di 7 membri designati:

3 dal consiglio comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

2 dal comitato dei genitori;

2 dal personale dell'Opera.

Art. 9.

I comitati comunali partecipano alla elaborazione dei programmi e alla realizzazione del piano di lavoro scolastico per le scuole nell'ambito del comune.

I comitati comunali possono formulare proposte al consiglio centrale relative ai regolamenti, all'organizzazione e al funzionamento dell'ONAIRC.

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio centrale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

In caso di urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica del consiglio stesso nella sua prima riunione.

Il presidente nei casi di impedimento o di assenza viene sostituito dal vicepresidente nominato dal consiglio centrale fra i propri componenti.

Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di 3 membri designati:

uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

uno dal Ministero del tesoro;

uno dal Ministero della pubblica istruzione.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il collegio effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile dell'Opera, redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da allegare a detti documenti ai fini della loro approvazione.

L'ONAIRC è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 12.

A partire dal 1° gennaio 1972, al personale insegnante, assistente, ausiliario ed amministrativo dell'ONAIRC spetta il trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni e mansioni, salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo anteriore, al personale di cui al comma precedente saranno concessi i miglioramenti economici consentiti dalle maggiori entrate di cui alla presente legge.

Art. 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio centrale dell'ONAIRC stabilirà l'organico del personale dell'Opera ed il relativo trattamento economico e giuridico.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio centrale dell'ONAIRC provvederà alla adozione dei regolamenti relativi al funzionamento ed alla organizzazione dell'Opera.

Detti regolamenti, deliberati dal consiglio centrale, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

Art. 14.

All'onere di lire 700 milioni, derivante dall'aumento del contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dello articolo 3, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 400 milioni, relativo al contributo straordinario di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, si fa fronte, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità del suddetto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 22 luglio 1971, n. 566.

Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto

dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1968, n. 103, nella misura di lire 100.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1970, a lire 150.000.000.

Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1970 a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e per il 1971 mediante riduzione dello stanziamento del predetto capitolo 3523 dello stato di previsione medesimo per il citato anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 22 luglio 1971, n. 567.

Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è assegnato, per il completamento del Centro di idrodinamica di Roma, un contributo complessivo di lire quattro miliardi, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, così ripartito negli esercizi dal 1971 al 1973:

esercizio finanziario 1971 . . . L. 1.900.000.000
esercizio finanziario 1972 . . . » 1.100.000.000
esercizio finanziario 1973 . . . » 1.000.000.000

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore al 90 per cento dell'importo complessivo, ovvero sulla base di periodici preventivi di spesa per quanto concerne le spese di progettazione, direzione, assistenza e vigilanza dei lavori.

Le liquidazioni finali saranno effettuate sulla base dei certificati di collaudo o dei certificati di esecuzione a regola d'arte, redatti secondo le norme in vigore per l'Amministrazione della difesa, relativi alle opere, agli impianti ed ai beni strumentali, o sulla base di rendiconti di spesa per quanto riguarda le spese generali di cui al primo comma.

Il certificato di collaudo dovrà essere rilasciato da una commissione nominata dal Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, oppure da un singolo collaudatore, nominato di concerto tra le suddette Amministrazioni, quando si tratti di lavori o forniture non eccedenti l'importo di lire 4.500.000.

La direzione dei lavori sarà affidata a funzionari scelti tra il personale tecnico dei Ministeri della marina mercantile e della difesa.

Per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori sarà riconosciuta all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a carico dei contributi previsti dall'articolo 1, una quota non eccedente il 6,50 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali.

Art. 3.

All'Istituto nazionale per studi ed esperienze d'architettura navale è assegnato un contributo straordinario di lire 400 milioni in vista delle spese cui lo stesso andrà incontro per trasferirsi nel nuovo Centro di idrodinamica e per il primo avvio dei nuovi impianti.

Il contributo sarà corrisposto in ragione di lire 145 milioni nell'anno 1971 e di lire 85 milioni in ciascuno degli anni dal 1972 al 1974.

Art. 4.

All'onere di lire 2.045 milioni derivante dalla presente legge nell'anno 1971 si provvederà, quanto a lire 60 milioni, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970, quanto a lire 85 milioni mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo 3523 dell'anno 1971, quanto a lire 950 milioni a carico dello stanziamento del capitolo 5381 del citato stato di previsione della spesa per l'anno 1970 e quanto a lire 950 milioni mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo 5381 dell'anno 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — ATTAGUILE — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 25 luglio 1971, n. 568.

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed i profughi provenienti da altri Paesi africani rimpatriati non anteriormente alla data del 1° gennaio 1956 che esercitavano attività agricola nei Paesi di provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni.

Tali benefici sono estesi a favore dei connazionali e profughi di cui al precedente comma anche per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la conduzione dei fondi, nei limiti ritenuti congrui dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I connazionali e i profughi di cui al primo comma hanno titolo di precedenza nell'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi surrichiamate, semprechè presentino la relativa istanza non oltre il termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I benefici predetti sono concessi ai profughi e rimpatriati di cui al primo comma anche se temporaneamente occupati in attività non agricole ed in deroga alla disposizione sulla composizione del nucleo familiare prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 2.

L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è sostituito dal seguente:

« I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorità competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative ».

Art. 3.

I profughi già titolari all'estero di una rivendita di giornali sono autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzazioni o concessioni, a riprendere la loro attività in qualsiasi comune rispettando i limiti di distanza tra rivendite.

Per i profughi già titolari o esercenti di sale cinematografiche nei paesi di provenienza sono riaperti i termini per la presentazione delle domande onde ottenere le autorizzazioni necessarie per riprendere la loro attività in Italia.

I profughi che all'atto del rientro in patria svolgevano il loro lavoro come operaio o impiegato in una delle aziende elettriche comunque insediate in territori africani sono assunti, su domanda, dall'Enel con la stessa qualifica e categoria.

Art. 4.

Le amministrazioni regionali possono assumere, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del 31 agosto 1969, prestavano servizio con mansioni impiegatizie o salariali presso gli enti pubblici della Libia e siano rimpatriati a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese.

Al personale, assunto ai sensi del precedente comma presso l'Ente regione, è attribuito, in relazione al titolo di studio posseduto, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del restante personale della Regione di pari qualifica, quale sarà determinato in attuazione delle norme dello statuto regionale.

I connazionali rimpatriati dalla Libia che aspirano al collocamento ai sensi del presente articolo dovranno presentare domanda all'Ente regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornendo tutti i possibili elementi di prova relativi al titolo di studio posseduto, alla natura, alla durata e allo svolgimento del rapporto d'impiego con gli enti pubblici libici.

Art. 5.

I connazionali e profughi indicati al precedente articolo 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La certificazione dell'esercizio nei paesi di provenienza dell'attività di cui agli articoli precedenti è rilasciata dalle competenti autorità consolari e, ove richiesto, costituisce titolo per l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura ed all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 7.

I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato, che sarà concessa con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sarà operante per il totale ammontare della perdita che l'istituto mutuante

dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario.

Il privilegio di cui al primo comma si intende costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziaria in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.

Art. 8.

L'Istituto per il credito ai lavoratori all'estero (ICLE) è autorizzato, in deroga al proprio statuto ed entro il limite di tre miliardi, ad effettuare le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge.

Art. 9.

A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati è concesso un contributo straordinario di 2.000 milioni, che l'Opera impiegherà in finanziamenti e contributi intesi ad agevolare la ripresa delle attività economiche, svolte dai profughi e rimpatriati nei territori abbandonati.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sarà costituita in seno all'Opera apposita commissione, presieduta dal presidente dell'Opera o da suo delegato, e composta da dodici membri, di cui cinque designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero dell'industria e commercio; cinque rappresentanti delle associazioni di categoria, designati dal Ministero dell'interno; due designati dal consiglio d'amministrazione dell'Opera.

Per gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione degli interventi, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di tesoreria denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Gestione importazione cereali esteri ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER GLI ALLOGGI

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, che curerà la realizzazione di un programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati.

Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera può avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

Il programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi e le case di riposo dovranno essere costruiti e del relativo numero e tipo delle costruzioni, è sottoposto dall'Opera alla approvazione dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.

Art. 11.

Sono devolute alla competenza dei provveditori alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni finora riservate all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le assegnazioni dei fondi agli uffici decentrati si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 12.

Le assegnazioni degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge verranno effettuate per ogni località sede delle costruzioni previ bandi di concorso da emanarsi dalla competente prefettura in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, integrato dalle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 389.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti dalla presente legge verranno assegnati in locazione semplice ed i relativi canoni di affitto saranno stabiliti a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 13.

Ai fini del finanziamento della spesa di cui al primo comma del precedente articolo 10, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 10 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1972, lire 3 miliardi nell'esercizio 1973 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1974.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi nell'esercizio successivo.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la loro utilizzazione per i fini previsti dal precedente articolo 10.

Le anticipazioni suddette saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio corrente al momento delle somministrazioni stesse, decorrenti dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E TRANSITORIE

Art. 14.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, è riaperto fino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

All'articolo 2, terzo comma, del decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, le parole « 65° anno di età » sono sostituite con le parole « 60° anno di età ».

All'articolo 5, secondo comma, del citato decreto-legge, la parola « ultrasessantacinquenni » è sostituita con la parola « ultrasessantenni ».

Art. 16.

La prefettura di Roma è autorizzata a provvedere al pagamento delle spese per vitto ed alloggio consumate in alberghi e pensioni della provincia di Roma a tutto il 31 marzo 1971 dai profughi ed assimilati in eccedenza al periodo massimo di ospitalità previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744.

All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'attuazione della presente norma per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Art. 17.

L'articolo unico — *sub* articolo 5 — ultimo comma — della legge 19 ottobre 1970, n. 744 — è modificato come segue:

« Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, è concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio ».

All'onere di lire 120.000.000 derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Art. 18.

L'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, è modificato come segue:

« Il Ministero dell'interno provvede alla gestione della casa di riposo per profughi ed assimilati, anziani o inabili, realizzata nel centro profughi di Pigna, di quella in corso di realizzazione nel centro profughi di Bari nonchè del cronicario di Padriciano in Trieste. In caso di comprovate necessità, il Ministero può stipulare apposite convenzioni, per la gestione dei predetti istituti, con enti pubblici assistenziali qualificati ».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Art. 19.

All'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, come modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744 e dagli articoli 17 e 18 della presente legge, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministero dell'interno è autorizzato ad istituire una o più comunità protette per l'assistenza dei profughi ed assimilati ospitati nei centri di raccolta, che, alla data di chiusura dei centri stessi, non siano assolutamente in grado di inserirsi nella vita produttiva e sociale del paese per difficoltà inerenti alle condizioni familiari, lavorative o di salute.

Nelle comunità protette sarà assicurata assistenza alloggiativa, economica, sanitaria e di servizio sociale fino a quando gli interessati non abbiano conseguito autonoma sistemazione ».

L'indennità di sistemazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, sarà corrisposta all'atto della dimissione dalla comunità protetta.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — MORO — GIOLITTI — PRETI — FERRARI AGGRADI — LAURICELLA — NATALI — GAVA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **569**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Bronte.

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania in data 1° maggio 1967, integrato con dichiarazione del 22 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Bronte (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. **570**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia, in Massignano.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia, in Massignano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **571**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Caivano.

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aversa in data 13 giugno 1968, integrato con dichiarazione del 14 luglio successivo e con altro decreto dell'11 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Caivano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1948, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 376, con il quale il rag. Fortunato Ruggiano venne nominato agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Vista la lettera del 16 aprile 1971 dell'ispettore del tesoro incaricato della vigilanza governativa della borsa valori di Napoli, con la quale si comunica che il rag. Ruggiano, nel pomeriggio di detto giorno, ha consegnato al presidente del locale comitato direttivo degli agenti di cambio i propri libri contabili, dichiarando di non essere in grado di far fronte agli impegni assunti per la liquidazione del mese borsistico di aprile;

Considerato che il comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli, nella riunione del 19 aprile 1971, ha dichiarato l'insolvenza dell'agente di cambio rag. Fortunato Ruggiano e che la deputazione della borsa valori di Napoli, nella riunione dello stesso giorno, ha pronunciato l'esclusione dalla borsa stessa del predetto agente di cambio;

Considerato che il rag. Fortunato Ruggiano ha perduto, in conseguenza, il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Fortunato Ruggiano è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli, con effetto dal 16 aprile 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 244

(7198)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1971.

Attribuzione alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1971, delle quote dei proventi erariali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della giunta della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1971, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza, avvenuti nel territorio della regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni.

90 % dell'imposta di registro.

Sono, altresì, attribuite alla detta regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 50 % dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto; la percentuale del 90 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo; la percentuale del 50 % dell'imposta generale sull'entrata di spettanza della regione riscossa nell'ambito regionale e la percentuale del 38 % delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nel territorio regionale, al netto della quota di due quinti devoluta alle provincie ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Art. 2.

Ai fini della devoluzione alla regione della percentuale del 50 % dell'I.G.E., di cui al precedente articolo, si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli ob-

bligati residenti nelle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale di Trento e di Bolzano e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote del 17,65 % e del 1,10 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 10, 11 e 14 della legge 10 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificato con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'ammontare dei versamenti effettuati dal 1° ufficio I.G.E. di Roma, sarà comunicato dallo stesso ufficio alle intendenze di finanza di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 83

(7541)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.

Ristrutturazione dei ruoli organici e denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Viste le leggi 23 ottobre 1960, n. 1196; 16 luglio 1962, n. 922 e 14 marzo 1968, n. 157;

Considerato che, in applicazione della legge 24 dicembre 1949, n. 983, il ruolo ad esaurimento degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie al 30 giugno 1970 presenta ancora una consistenza organica di sessantuno unità, salve le future variazioni, più due in soprannumero da riferirsi una alla qualifica iniziale, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, ed una alla qualifica intermedia, ai sensi della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Considerato, altresì, che, alla data del 30 giugno 1970, i posti in organico del troncone di concetto della carriera ex speciale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ammontano a tremilasettecentotrenta unità ridotte di una per collocamento a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e che alla stessa data esistono sei posti in soprannumero da riferirsi alla qualifica iniziale del medesimo organico ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche ed alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi dell'art. 147 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, debbono essere istituiti separati ruoli organici per il troncone di carriera direttiva e per il troncone di carriera di concetto dell'ex carriera speciale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1971
Registro n. 22, foglio n. 154

TABELLA *A*

Ruolo organico del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530	Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura generale presso la corte di appello	60
426 387	Cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe	551
307	Cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe	2.707
257 190	Cancelliere capo di pretura	
	Totale	3.318

TABELLA *B*

Ruolo organico del personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
370	Primo cancelliere e Primo segretario	373	1
297 255	Cancelliere principale e segretario principale	1.678	3
218 178 160	Cancelliere e segretario . . .	1.678	
	Totale	3.729	

TABELLA *C*

Ruolo ad esaurimento del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
245	Aiutante superiore	7	2
213 183	Aiutante principale	27	
163 133 120	Aiutante	27	
	Totale	61	

(7456)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1947 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cuneo;

Vista la nota n. 40445 del 7 dicembre 1970 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cuneo con cui si comunica che la locale unione industriale ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione dell'ing. Alessandro Rosazza, il dott. Francesco Volante;

Decreta:

Il dott. Francesco Volante è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cuneo, in sostituzione dell'ing. Alessandro Rosazza.

Roma, addì 25 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, numero 1443;

Visto il decreto ministeriale n. 2/203578 del 21 maggio 1970 col quale il sen. Gioachino Attaguile, nella sua qualità di Sottosegretario di Stato per le finanze venne nominato presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Ritenuto che il sen. Attaguile ha lasciato l'incarico perchè nominato Ministro per la marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1970, con il quale l'on. Luigi Borghi è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è presieduto dall'on. Luigi Borghi, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1971
Registro n. 34 *Finanze, foglio n.* 188

(7096)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589 con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto l'art. 8 della menzionata legge 9 luglio 1967, n. 589;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 1967, con il quale sono stati nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerato che il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha eletto il sig. Bruno Padovani quale rappresentante della Regione stessa, in sostituzione dello avv. Zefferino Tome, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Zefferino Tome in seno al citato consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Bruno Padovani, nella qualità di rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, in sostituzione dell'avv. Zefferino Tome.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

p. *Il Ministro*: CERVONE

(7097)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Caldiero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 ottobre 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del territorio del comune di Caldiero;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Caldiero;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico perché, cosparsa di collinette e poggi, con rarissime costruzioni, possiede caratteristiche ambientali di alto valore estetico;

Decreta:

La sottodescritta zona sita nel territorio del comune di Caldiero ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1929, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a *nord*: strada statale n. 11; a *est*: da Fossa Nuova limite fino confine comunale di Belfiore; a *sud*: da monte Rocca, strada carreggiabile per Canova e Fossa Nuova fino al limite comunale di Belfiore; a *nord-ovest*: dalla strada statale n. 11 al bivio per il centro di Caldiero.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Caldiero provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Alle ore 10.30 del 31 ottobre 1967, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona;

(*Omissis*).

CALDIERO: vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione constatato che le argomentazioni esposte sono valide decide per il vincolo della zona compresa entro i seguenti confini:

a *nord*: strada statale n. 11; a *est*: da Fossa Nuova limite fino confine comunale di Belfiore; a *sud*: da monte Rocca, strada carreggiabile per Canova e Fossa Nuova fino al limite comunale di Belfiore; a *nord-ovest*: dalla strada statale n. 11 al bivio per il centro di Caldiero, segnati nella planimetria allegata facente parte integrante del presente verbale, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 comma quarto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Il vincolo viene accolto all'unanimità dalla commissione.

(*Omissis*).

(7069)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1971.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria lombarda - S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria lombarda - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria lombarda - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(7068)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1971.

Autorizzazione alla società « FARO S.p.a. - Fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione - Società internazionale di controllo delle imprese », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « FARO Soc. p. az. - Fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione - Società internazionale di controllo delle imprese », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « FARO S.p.a. - Fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione - Società internazionale di controllo delle imprese », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

(7067)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per dodici strade in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara in data 31 ottobre 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

1) strada provinciale « della Bassa Tambura » di km. 9+300;

2) strada provinciale « di Tenerano » con diramazione per Equi, di km. 20+111;

3) strada provinciale « Fivizzano-Sasseto » di chilometri 14 + 552;

4) strada provinciale « Montedivalli » di km. 14+601;

5) strada provinciale « Fivizzano-Licciana-Bagnone » di km. 29 + 280;

6) strada provinciale « Amola » di km. 15+000;

7) strada provinciale « Mocrone » di km. 2 + 350;

8) strada provinciale « Arzelato » di km. 23 + 700;

9) strada provinciale « Brattello » di km. 21+500;

10) strada provinciale « della zona industriale » di km. 4+020;

11) strada provinciale « Catagnina » di chilometri 1 + 160;

12) strada provinciale « del mare » di km. 1+380;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Massa Carrara in data 5 marzo 1971, n. 11053/440;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Massa Carrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi, ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(7071)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 24 novembre 1970 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale: n. 5 « S. Croce »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Forlì in data 24 febbraio 1971, n. 1448/S;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 5 « S. Croce » con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e della iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « Stop » ove il segnale installato alle intersezioni sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto disposto dall'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(7070)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 15 e 29 aprile 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Salerno con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, per la provincia di Salerno.

RIPARTIZIONE DELLA PROVINCIA IN ZONE

1ª *zona*: *Agro Nocerino.* — Angri - Bracigliano - Castel S. Giorgio - Cava dei Tirreni - Corbara - Nocera Inferiore - Nocera Superiore - Pagani - Roccapiemonte - S. Marzano sul Sarno - S. Egidio Monte Albino - S. Valentino Torio - Sarno - Scafati - Siano.

2ª *zona*: *Costiera Amalfitana.* — Amalfi - Atrani - Cetara - Conca dei Marini - Furore - Maiori - Minori - Positano - Ravello - Scala - Tramonti - Vietri sul Mare.

3ª *zona*: *Piana del Sele e Valle del Picentino.* — Agropoli - Albanella - Altavilla Silentina - Battipaglia - Campagna - Capaccio - Castiglione del Genovesi - Eboli - Giffoni Sei Casali - Giffoni Valle Piana - Giungano - Mercato S. Severino - Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella - Olevano sul Tusciano - Pontecagnano - Salerno - S. Cipriano Picentino - S. Mango Piemonte - Serre.

4ª *zona*: *Vallo del Diano.* — Atena Lucana - Buonabitacolo - Casalbuono - Monte S. Giacomo - Montesano sulla Marcellana - Padula - Polla - Sala Consilina - S. Pietro al Tanagro - S. Rufo - S. Arsenio - Sassano - Teggiano.

5ª *zona*: i restanti comuni

COLTURE:	Giornate annue per ettaro				
	1ª zona	2ª zona	3ª zona	4ª zona	5ª zona
Erbacee:					
Aglio	115	100	110	100	100
Arachide	130	125	125	125	125
Asparago	125	120	120	110	110
Barbabietola	60	60	60	60	60
Broccolo	75	70	70	70	70
Carciofo	135	135	135	135	135
Cavolfiore	60	60	55	55	55
Cavolo - Cocomero - Mellone Anguria	75	60	70	60	60
Cetriolo	230	200	210	210	200
Cipolla	110	100	100	100	100
Erba medica	30	25	30	30	25
Erbaio	15	15	15	15	15
Fagiolino	125	115	125	115	110
Fagiolo	35	30	30	30	30
Fava	37	30	35	30	30
Finocchio	75	65	75	70	65
Fragola - Fragolone	400	400	400	400	400
Grano	30	30	20	30	30
Granturco	35	35	35	35	35
Insalata (lattuga-indivia)	90	85	85	80	80
Melenzana	180	130	150	100	100
Colture floreali (garofano - rosa - gladiolo - tulipano, ecc.)	650	650	650	650	650
Patata	90	90	60	60	60
Peperone	170	120	140	90	90
Pisello	42	35	40	35	35
Pomodoro non infrascato	110	90	100	90	90
Pomodoro infrascato	250	180	200	180	180
Spinacio	95	90	90	85	85
Tabacco verde	110	90	100	90	90
Tabacco secco	250	180	200	180	180
Zucchino	90	90	90	90	90
Arboree:					
Albicocco	80	80	90	70	70
Agrumeto	90	90	90	90	90
Castagneto	13	13	13	13	13
Ficheto	35	35	35	35	35
Limoneto	250	350	250	200	200
Loto	60	55	60	50	50
Nocciolelo	40	40	50	40	40
Noceto	40	30	40	30	30
Oliveto	50	60	50	50	70
Pereto e meleto	95	95	95	95	95
Pereto a spalliera	100	100	130	90	90
Pescheto	90	90	120	90	90
Pioppeto	10	10	10	10	10
Susino	50	40	45	40	30
Vigneto specializzato	140	140	140	140	140
Vivaio di piante fruttifere ed ornamentali	425	425	425	425	425

BESTIAME:	Giornate annue per capo				
	1ª zona	2ª zona	3ª zona	4ª zona	5ª zona
Bovini da latte	20	20	20	20	20
Bovini da ingrasso	12	12	12	12	12
Bufali stato brado	6	6	6	6	6
Bufali stato semibrado	9	9	9	9	9
Equini	22	22	22	22	22
Ovini e caprini	5	5	5	5	5
Suini	8	8	8	8	8

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7032)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1971.

Conferma dell'autorizzazione concessa alla S.p.a. Magazzini generali di Barletta per l'esercizio di un magazzino generale in Barletta, alla « Fratelli Folonari antica casa vinicola S.p.a. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1952 e 2 febbraio 1966 con i quali la S.p.a. Magazzini generali di Barletta è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Barletta, via Andria n. 1, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 1° dicembre 1970 con la quale la « Fratelli Folonari antica casa vinicola S.p.a. (F.A.C.V. S.p.a.) », con sede in Brescia, via Fratelli Folonari, 19 chiede che le siano confermate le suddette autorizzazioni, a seguito del cambiamento della denominazione sociale della S.p.a. Magazzini generali di Barletta, deliberato dalla assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 22 gennaio 1970;

Vista la deliberazione n. 2/106 del 1° marzo 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ha espresso parere favorevole allo accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Le autorizzazioni concesse alla S.p.a. Magazzini generali di Barletta con i decreti ministeriali 4 giugno 1952 e 2 febbraio 1966 per l'esercizio di un magazzino generale in Barletta, via Andria n. 1, richiamate nelle premesse, sono confermate, a seguito del cambiamento della denominazione sociale, ed al trasferimento della sede, alla « Fratelli Folonari antica casa vinicola S.p.a. (F.A.C.V. S.p.a.) », con sede in Brescia.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(7066)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1971.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 18 luglio 1970 che ha disposto in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 luglio 1970, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta la particolare urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 luglio 1970 sono prorogate fino al 24 gennaio 1972, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e sucessive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7159)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1971.

Proroga del termine per il deposito delle dichiarazioni relative alle superfici seminate a lino o a canapa nella campagna 1971-72.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il regolamento delle Comunità europee n. 1308/70 del 29 giugno 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 146 del 4 luglio 1970, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visti i decreti ministeriali del 21 e 22 giugno 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 1° luglio 1971 e n. 165 del 2 luglio 1971, concernenti la concessione del previsto aiuto comunitario a favore del lino e della canapa per le campagne di commercializzazione 1970-71 e 1971-72;

Visto il regolamento della commissione della C.E.E. n. 1525/71 del 16 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta

Ufficiale » delle Comunità europee n. L 160 del 17 luglio 1971, che modifica il precedente regolamento C.E.E. n. 1195/71 per quanto concerne il termine per il deposito delle dichiarazioni delle superfici seminate a lino o a canapa;

Considerata la necessità di avvalersi della facoltà accordata con il citato regolamento n. 1525/71 (C.E.E.) della commissione;

Decreta:

Il termine per il deposito delle dichiarazioni di semina, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1971, citato nelle premesse, è prorogato al 15 agosto 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1971

p. *Il Ministro*: IOZZELLI

(7311)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1971.

Istituzione della bolletta di serie X per la riscossione congiunta della tassa di circolazione e dell'abbonamento all'autoradio per gli autoveicoli, rimorchi e autoscafi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 e seguenti del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, con il quale è data facoltà al Ministro per le finanze di istituire nuove bollette con dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione e dell'abbonamento all'autoradio;

Decreta:

E' istituita la bolletta di serie X per la riscossione congiunta della tassa di circolazione e dell'abbonamento all'autoradio per uno, due o tre quadrimestri e per uno o due semestri sugli autoveicoli, rimorchi e autoscafi.

La bolletta è composta della matrice, del disco-contrassegno e del tagliando quietanza.

Nella matrice è indicato, partendo dall'alto, « bollettario » « A.C.I. » « bolletta », « Ufficio Esattore di..... », « Targa n. ..... », « Sig. ..... », « per..... CV..... o Qli. ..... », « scadenza..... », « riduzione per..... », « con addizionale L. ..... », « senza addizionale L. ..... »; « A.R. o TV. L. ..... », « li..... 19..... ».

Il disco contrassegno, il cui diametro esterno è di mm. 74 e quello interno di mm. 59 reca impresse sulla faccia compresa fra le due circonferenze le diciture: in alto « A.C.I. » ed in basso « Tassa di circolazione e autoradio », ambedue in bianco su fondo colorato.

Nel disco è indicato, in alto « Targa n. ..... », sotto una punteggiatura per l'indicazione del tipo di veicolo; segue una striscia colorata di mm. 13 di altezza su cui è indicato al centro stampato in bianco l'anno di validità in numeri arabi di mm. 10 di altezza. Ai lati dell'anno di validità si legge a sinistra « bollettario », a destra « bolletta ».

Nella zona sottostante l'anno di validità, su fondo bianco, deve essere impresso in nero il mese di scadenza; più sotto una striscia in grisè per l'indicazione dell'importo in lettere seguita da una L. e da una riga punteggiata per l'indicazione dell'importo in cifre; in fondo l'« Esattore ».

Al lato sinistro del disco-contrassegno, internamente, parte dalla seconda lettera « A » della dicitura « Tassé » e giunge alla lettera « I » della dicitura in alto « A.C.I. » una striscia trasversale, di identico colore del disco, di mm. 5 di larghezza.

Nel tagliando quietanza sono indicati, partendo dall'alto: « bollettario », « bolletta », « targa », « T.C.L. ..... », « A.R.L. ..... », « T.V.L. ..... », « scadenza », « timbro ».

Stampa: litografica.

Carta: filigranata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: PRETI

(7312)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Officine Moncenisio, stabilimento di Condove.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Officine Moncenisio, stabilimento di Condove (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Officine Moncenisio, stabilimento di Condove (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7287)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di serrature operanti in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti nella provincia di Modena, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di serrature operanti nella provincia di Modena;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 3 maggio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di serrature operanti nella provincia di Modena, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7289)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1971.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, da emettere per l'anno finanziario 1971, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 165.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1971
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 141

(7569)

DECRETO PREFETTIZIO 28 luglio 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Lecce.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto n. 3614/13 in data 9 maggio 1970, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-72;

Considerato che l'avv. Maurizio Fumarola-Manzo non riveste più la carica di presidente dell'ospedale civile di Lecce ed occorre, quindi, disporne la sostituzione;

Vista la lettera n. 2589 in data 9 febbraio 1971, con la quale il direttore della sede provinciale INAM ha comunicato che il dott. Aldo Rudan è stato trasferito ad altra sede e se ne propone la sostituzione con il dott. Francesco Ripa, nuovo dirigente sanitario della sede provinciale INAM;

Visto che la sede provinciale del collegio dei tecnici di radiologia medica ha designato il sig. Moro Cesare Augusto, da nominare componente di detto consesso;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità della provincia di Lecce per il triennio 1970-72 è così modificato nella sua composizione:

il presidente pro-tempore dell'ospedale civile di Lecce;

Ripa dott. Francesco, in sostituzione del dott. Aldo Rudan, in rappresentanza dell'INAM;

Moro Augusto, in rappresentanza del collegio dei tecnici di radiologia medica.

Resta fermo quanto altro disposto con il decreto n. 3614/3 in premesse richiamato.

Lecce, addì 28 luglio 1971

Il prefetto: MARCHEGIANO

(7385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di semeiotica chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7584)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Media dei titoli del 6 agosto 1971

Rendita 5 % 1935	91,65
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,675
» 5 % (Ricostruzione)	90,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,65
» 5 % (Città di Trieste)	91,70
» 5 % (Beni esteri)	89,20
5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,70
» 5,50 % » » 1968-83	88,55
» 5,50 % » » 1969-84	93,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
» » » 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1971

Dollaro USA	622,49
Dollaro canadese	611,675
Franco svizzero	152,952
Corona danese	83,015
Corona norvegese	87,65
Corona svedese	120,675
Fiorino olandese	176,275
Franco belga	12,544
Franco francese	112,94
Lira sterlina	1505,625
Marco germanico	180,56
Scellino austriaco	24,993
Escudo portoghese	21,87
Peseta spagnola	8,958

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorsi pubblici per esami ad un posto di primo consigliere in prova, ad un posto di consigliere in prova e a tre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi:

a) concorso pubblico per esami ad un posto di primo consigliere in prova nella carriera direttiva dell'ente;

b) concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'ente;

c) concorso pubblico per esami a tre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'ente.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono tra l'altro soddisfare alla seguente condizione:

a) per l'ammissione al concorso a un posto di primo consigliere in prova nella carriera direttiva: essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile - o di laurea in architettura nonchè del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere o di architetto;

b) per l'ammissione al concorso ad un posto di consigliere in prova nella carriera direttiva: essere in possesso del diploma di laurea in «scienze statistiche e attuariali» o in «scienze statistiche e demografiche»;

c) per l'ammissione al concorso a tre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva: essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, viale Beethoven, 48, Roma, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (trentadue anni), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

e) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

g) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto l'abbia conseguito ed in quale data;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dallo ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici — preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza — debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale secondo il programma annesso al presente bando (allegato *B*). Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo. Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *C*) che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte, una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza (limitatamente al concorso a tre posti) o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per il concorso a tre posti valgono altresì i titoli che conferiscono diritto a precedenza.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno fare pervenire alla direzione generale dello ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi nonchè copia del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato-civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare; copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'ente, per il personale della carriera direttiva con la qualifica corrispondente.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione, nelle corrispondenti carriere, del personale statale.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, 48 — 00144 Roma

Il sottoscritto (1) . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a (indicare il concorso)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

e) di non aver riportato condanne penali (4) .,

f) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito presso . . in data . .,

g) di aver adempiuto agli obblighi di leva (5) . .,

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) . .,

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo

Data .

Firma
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare, le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi d'impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Per il concorso ad un posto di primo consigliere in prova nella carriera direttiva di cui alla lettera* a) *dell'art.* 1 (*riservato ai laureati in ingegneria civile - sezione edile, e ai laureati in architettura*).

a) PRIMA PROVA SCRITTA

Compilazione di un elaborato relativo a un progetto edilizio per uffici, case di abitazione, con sviluppo tecnico-architettonico di massima.

b) SECONDA PROVA SCRITTA

Stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) edilizia: caratteri degli edifici con particolare riguardo a quelli residenziali, sanitari e per uffici; tecnica edilizia: problemi generali ed elementi costruttivi; igiene edilizia con riferimento a quella sanitaria; estimo civile, perizie immobiliari;

2) fisica tecnica, scienza delle costruzioni, idraulica: teoria e applicazioni nella edilizia;

3) legislazione edilizia: legislazione urbanistica, edilizia e dei lavori pubblici; piani regolatori e regolamenti edilizi; legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) *Per il concorso ad un posto di consigliere in prova nella carriera direttiva di cui alla lettera* b) *dell'art.* 1 (*riservato ai laureati in scienze statistiche e attuariali e ai laureati in scienze statistiche e demografiche*).

a) PRIMA PROVA SCRITTA

Tema di statistica oppure di statistica economica.

b) SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di calcolo delle probabilità oppure di matematica attuariale.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

elementi di calcolo algebrico ed infinitesimale;
diritto del lavoro e legislazione sociale.

3) *Per il concorso a tre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva di cui alla lettera* c) *dell'art.* 1 (*riservato ai laureati in scienze economiche e commerciali*).

a) PRIMA PROVA SCRITTA

Diritto privato e/o amministrativo.

b) SECONDA PROVA SCRITTA

Economia politica e politica economica e finanziaria.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

ragioneria generale ed applicata;
diritto del lavoro e legislazione sociale.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere,

dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: RIGHETTI

(7076)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 4 aprile 1970 e 15 aprile 1971.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1970, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, e quello in data 15 aprile 1971 con il quale il numero dei posti è stato aumentato da trenta a quarantacinque;

Visti i propri decreti in data 3 ottobre, 16 novembre e 14 dicembre 1970, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto e ne sono stati sostituiti dei membri;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesco e spagnolo) prevista dal programma di esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di quattro docenti per le lingue medesime;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di referendario della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali in data 4 aprile 1970 e 15 aprile 1971, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Nucci prof. Giancarlo, per la lingua francese;

Mencuccini prof.ssa Maria, per la lingua inglese;

Gaeta Iannucci prof.ssa Concetta, per la lingua tedesca;

Josia prof. Vincenzo, per la lingua spagnola.

Spetta ai sopraindicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1971
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 153

(7106)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i due decreti numeri 2001 e 2002 in data 22 maggio 1971 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1969;

Vista la rinuncia alla condotta veterinaria di Toano da parte del dott. Luciano Vezzani, come da lettera n. 2563 del 2 luglio 1971 del comune di Toano;

Considerato che il dott. Michele Cortese nella graduatoria anzidetta occupa il posto successivo e che, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui sopra;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Michele Cortese è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Toano.

Il sindaco del comune di Toano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Emilia, addì 19 luglio 1971

Il veterinario provinciale f.f.: MARASTONI

(7108)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROCATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.